



Ai Responsabili vigilanza divieto di fumo I Collaboratore,

Responsabili di plesso e dirigenti sicurezza di plesso :

Docenti Portacelli Maria Rosaria, Cosola Massimo,

Vicentini Stefano, Buscemi Sefora,

Martelli Giuseppina, Marongiu Laura,

Abrate Roberta, Murdocca Paola,

Vergnano Claudia, De Rosa Annalisa

Siano Bernardino Nocera Giuseppa:

A tutto il personale

Ai DSGA

Agli alunni

Ai Genitori Sito Web

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA SIDOLI - -TORINO  
Prot. 0012569 del 18/11/2022  
II-5 (Uscita)

Torino, 18/11/2022

**Oggetto: Nomina degli Addetti alla vigilanza sul “DIVIETO DI FUMO” a.s. 2022-23**

### IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**Richiamate** la legge 16 gennaio 2003 n. 3, art. 51 «Tutela della salute dei non fumatori», D.P.C.M.23 dicembre 2003 «Attuazione dell’art. 51, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, come modificato dall’art. 7 della legge 21 ottobre 2003, n. 306, in materia di tutela della salute dei non fumatori»;

**Richiamato** il decreto Legge 12 settembre 2013, n. 104 - Misure urgenti in materia di istruzione, Università e ricerca. (GU Serie Generale n.214 del 12-9-2013);

**Vista** la Circolare del Ministero della salute 17 dicembre 2004 «Indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore dell’art. 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, sulla tutela della salute dei non fumatori»;



**Rilevato** che gli artt. 3 e 4 suindicata Circolare prevedono l'individuazione, da parte dei dirigenti preposti alle strutture Amministrative e di servizio, di funzionari incaricati di procedere, in ciascuna di esse, alla contestazione di eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne alla Autorità competente;

**Ritenuto** di provvedere alla individuazione dei suddetti funzionari, in conformità alle disposizioni della citata Circolare;

### **DECRETA**

È stabilito il divieto di fumo in tutti i locali dell'edificio scolastico e nelle aree all'aperto di pertinenza dell'Istituto, anche durante l'intervallo. Tutti coloro (alunni, docenti, personale ATA, esperti esterni, genitori, chiunque sia occasionalmente presente nei locali dell'Istituto) che non osservino il divieto di fumo nei locali dove è vietato fumare saranno sanzionati col pagamento di multe, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Per gli alunni sorpresi a fumare a scuola, si procederà a notificare immediatamente ai genitori l'infrazione della norma.

Così come stabilito dall'art.7 L.584/1975, modificato dall'art.52, comma 20 della L.28/12/2001 n.448, dalla L.311/04 art.189 e dall'art.10 L.689/1981, dall'art.96 D. Lgs. 507/1999, infatti, i trasgressori sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 27,5 a € 275,00. La misura della sanzione è raddoppiata qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni (dunque da 55 a 550).

La L. 128/2013 ha esteso il divieto alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche e vietato anche l'uso delle sigarette elettroniche nei locali chiusi delle stesse.

. Eventuali infrazioni rilevate dovranno essere immediatamente comunicate ai collaboratori di sede e ai referenti alla sicurezza in qualità di preposti all'applicazione del divieto, con i seguenti compiti:

- Vigilare sulla corretta apposizione dei cartelli informativi, da collocarsi in posizione ben visibile in tutti i luoghi ove vige il divieto;
- Vigilare sull'osservanza del divieto, contestare le infrazioni e verbalizzarle;
- Notificare o direttamente o per tramite del D.S. o suo delegato, la trasgressione alle famiglie degli alunni sorpresi a fumare.



Tutto il personale è tenuto al controllo sul divieto di fumo. Coloro che, pur essendo preposti al controllo e all'applicazione della presente, non fanno rispettare le singole disposizioni, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 200 a 2000 euro.

I dipendenti della scuola che non osservino il divieto nei locali dove è vietato fumare, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, possono essere sottoposti a procedimento disciplinare. Gli studenti che non rispettino il divieto, in aggiunta alle sanzioni pecuniarie previste, saranno puniti con una sanzione disciplinare.

I sotto indicati operatori scolastici, dipendenti di questa Istituzione scolastica, in ragione del proprio Ufficio di I collaboratore Vicario il docente Cosola Massimo e di Responsabili di plesso e Dirigenti sicurezza di plesso sono incaricati della vigilanza e dell'accertamento delle infrazioni al “divieto di fumo” previste dalla citata normativa:

### **PERSONALE INCARICATO**

- PLESSO Via G. Sidoli 10 Docenti Portacelli Maria Rosaria Cosola Massino;
- PLESSO Via Flecchia Primaria Docenti Vicentini Stefano e Buscemi Sefora;
- PLESSO Via Palma di Cesnola Prof.Siano Bernardino Prof.ssa Nocera Giuseppa;
- PLESSO Fanciulli Infanzia Docenti Abrate Roberta e Murdocca Paola;
- PLESSO Keller Infanzia Docenti Martelli Giuseppina e Marongiu;
- PLESSO Kandinskji Infanzia Docenti De Rosa Annalisa e Vergnano Claudia;

In caso di trasgressione al divieto, gli incaricati dell'accertamento delle infrazioni:

- provvedono alla redazione in triplice copia del verbale di accertamento mediante la modulistica fornita dall'amministrazione, previa identificazione del trasgressore tramite il documento di identità;
- individuano l'ammenda da comminare;
- consegnano al trasgressore la copia di sua pertinenza, unitamente ad un bollettino di versamento;
- consegnano la seconda e terza copia all'ufficio di segreteria;

L'ufficio trattiene la seconda copia agli atti e trasmette la terza copia al Prefetto.

In ordine di tempo, gli incaricati:

- Contestano al trasgressore che ha violato la normativa antifumo e gli provano di essere gli addetti incaricati a stilare il verbale per violazione. A supporto mostrano al trasgressore la lettera di accredito ed eventualmente il documento di identità.
- Richiedono al trasgressore – se non lo conoscono personalmente – un documento valido di identità per prendere nota delle esatte generalità e indirizzo, da trascrivere a verbale.



- In caso di rifiuto a fornire le generalità o di allontanamento, devono cercare di identificarlo tramite eventuali testimoni. Qualora vi riescano, sul verbale appongono la nota: “Il trasgressore, a cui è stata contestata la violazione della legge e che è stato invitato a fornire le generalità, non le ha fornite e si è allontanato rifiutando di ricevere il verbale”. Poi provvedono alla spedizione del verbale e del modulo per il pagamento al domicilio del trasgressore tramite raccomandata RR, il cui importo gli sarà addebitato aggiungendolo alla sanzione da pagare
- Qualora il trasgressore sia conosciuto (dipendente o alunno) e si rifiuti di firmare e ricevere il verbale, inseriscono l’annotazione: “È stato richiesto al trasgressore se voleva far trascrivere nel verbale proprie controdeduzioni e di firmare, ma si è rifiutato sia di mettere proprie osservazioni sia di ricevere il verbale”. Poi procedono alla spedizione secondo le modalità illustrate al punto precedente.

Il contravventore ha facoltà di aggiungere a verbale una dichiarazione, che va riportata fedelmente. Il trasgressore deve firmare per conoscenza il verbale, soprattutto se ci sono sue dichiarazioni a verbale. In caso di rifiuto a farlo, in luogo della firma si scrive la nota: “Invitato a firmare, si è rifiutato di farlo”

È ammesso, entro il 60° giorno dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata,

- dalla notificazione degli estremi della violazione, il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista o al doppio della sanzione minima, se più conveniente, per la violazione commessa, oltre al pagamento delle spese del procedimento (tipo raccomandate RR). Pertanto, il pagamento in forma ridotta consiste in 55 Euro (doppio di 27,5, più conveniente di un terzo di 275) o, se si incorre nella citata aggravante, in 110 Euro (doppio di 55, più conveniente di un terzo di 550). L’autorità amministrativa competente a ricevere scritti difensivi, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla notifica, è il Prefetto. Il pagamento delle sanzioni può essere effettuato: in banca o presso gli uffici postali, utilizzando il modello F23, codice tributo 131T, causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo” ed il codice ufficio. presso la Tesoreria provinciale competente per territorio presso gli uffici postale tramite bollettino di c/c postale intestato alla Tesoreria provinciale competente per territorio, riportando come causale del versamento “Infrazione al divieto di fumo”.

Il presente decreto affisso all’Albo dell’istituzione Scolastica e pubblicato sul sito è notificato agli incaricati. Seguirà nomina individuale.

**Il Dirigente Scolastico**  
**Prof.ssa Pia Giuseppina Falcone**  
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, art.3, c.2 d.lgs.39/’93)



### Processo verbale di accertamento di illecito amministrativo

Processo verbale n. .... del..... L'anno ..... il giorno ..... del mese di ..... alle ore ..... circa nei locali del ..... sede di Via ..... Comune di ....., il sottoscritto ....., in qualità di incaricato della vigilanza, accertamento e contestazione delle violazioni al divieto di fumo ha accertato che: il sig. /la sig.ra..... nat... a..... (.....) il ..... e residente a ..... (.....), via..... n. ...., documento d'identità ..... ha violato le disposizioni della normativa antifumo in quanto ..... Eventualmente: Il trasgressore ha commesso la violazione in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o di lattanti o bambini fino a dodici anni in quanto erano presenti: .....

. Al trasgressore è pertanto comminata una ammenda pari a € ..... che potrà essere pagata per mezzo del modulo F23, precompilato, che gli viene consegnato con le opportune istruzioni. Il trasgressore ha chiesto che sia inserita nel processo verbale la seguente dichiarazione: .....

Il trasgressore.....

Il verbalizzante .....

**AVVERTENZA:** A norma dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, è ammesso il pagamento della somma, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione. Dell'avvenuto pagamento deve essere data comunicazione all'istituzione scolastica, presentando copia del presente verbale accompagnato dalla ricevuta di versamento. Trascorso inutilmente il termine di cui sopra, l'istituzione scolastica trasmette il rapporto al Prefetto, quale Autorità competente per le successive iniziative.

---

via Sidoli 10 – 10135 Torino tel. 011.011.66130  
www.istitutocomprensivosidoli.edu.it e-mail: toic88200x@istruzione.it  
pec: toic88200x@pec.istruzione.it



ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DELLE SANZIONI A seguito dell'Intesa Stato-Regioni del 16.12.2004 si possono verificare due casi: 1. Nel caso di sanzione inflitta da organo statale o di rilevanza nazionale, la sanzione va versata allo Stato, utilizzando una di queste 3 formule, indicate nella citata Intesa Stato-Regioni: a. modulo 'F23', codice tributo 131T, causale del versamento "Infrazione al divieto di fumo"; il modulo viene consegnato pre-compilato. Il contravventore deve aggiungere soltanto le proprie generalità nel campo 4; nel campo 13, nella prima riga in alto l'importo, il totale nell'ultima riga (= identico importo) e alla fine del campo nell'apposita riga l'importo espresso in lettere (esempio : 'cinquantacinque/00'), b. Versamento diretto presso la Tesoreria Provinciale competente per territorio, c. Bollettino di conto corrente postale intestato alla Tesoreria Provinciale competente per territorio, indicando la causale del versamento (Infrazione al divieto di fumo). 2. Negli altri casi (sanzione inflitta da organo non statale; potrebbe trattarsi di scuola pubblica dipendente da ente locale o dalla regione stessa), ci possono essere 2 situazioni: a. Il pagamento delle sanzioni amministrative è effettuato secondo le modalità disciplinate da normativa regionale (vedi punto 11 dell'Intesa Stato-Regioni del 16.12.2004). b. Finché la Regione di appartenenza non avrà provveduto a disciplinare la materia, sembrerebbe doversi applicare il punto 17 dell'Intesa Stato-Regioni del 16.12.2004, cioè: "si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni statali e gli enti pubblici su cui lo Stato esercita proprie competenze organizzative esclusive" (vedi sopra).

---

via Sidoli 10 – 10135 Torino tel. 011.011.66130  
www.istitutocomprensivosidoli.edu.it e-mail: toic88200x@istruzione.it  
pec: toic88200x@pec.istruzione.it



## FAC-SIMILE DI TRASMISSIONE AL PREFETTO DI COPIA DEL VERBALE

Al Sig. Prefetto della Provincia di ..... sua sede

Oggetto: Comunicazione obbligatoria ai sensi della Legge 584/1975 (divieto di fumo) e dell'art. 51 della Legge 3/2003 (tutela dei non fumatori) - Trasmissione copia del verbale per violazione della norma.

Ai sensi della legge 11/11/1975, n. 584, si comunica che, in data ....., è stato redatto verbale di accertamento di infrazione alla citata legge, che si trasmette in copia, da parte del Sig. Funzionario Incaricato dallo scrivente ai sensi del D.P.C.M. 14/12/1995.

Distinti saluti.

Il Dirigente Scolastico